

ALLEGATO VI - MODELLO DI CONVENZIONE DI SOVVENZIONE SPECIFICA PER LA SOVVENZIONE DI UN’AZIONE

CONVENZIONE SPECIFICA N° [.....]

TRA

Agenzia Nazionale per i Giovani

Via Sabotino 4 – 00195 Roma

C.F. 97474140585

L’**Agenzia Nazionale per i Giovani** (d’ora in avanti anche “AN”), rappresentata per lo scopo della firma della presente Convenzione Specifica dal Direttore Generale, Domenico De Maio, che agisce su delega della Commissione Europea, d’ora in avanti anche “Commissione”

da una parte,

E

Partner

Indirizzo

CAP Città

Codice fiscale o Partita IVA:

Numero di PIC:

Codice Quality Label:

Tipologia Quality Label:

Accreditamento Erasmus+ Volontariato:

d’ora in avanti anche “il partner”, rappresentato per la firma della presente Convenzione dal
...rappresentante legale / Presidente, nome e cognome...

dall’altra parte,

CHE HANNO CONVENUTO

la Convenzione di Sovvenzione Specifica per la sovvenzione di un’azione (di seguito “Convenzione Specifica”) ed i seguenti Allegati:

Allegato I Non si applica alla presente Convenzione Specifica.

Allegato II Descrizione dell’Azione e budget previsto (bilancio di previsione)

Allegato III Regole finanziarie e contrattuali

Allegato IV Costi unitari e contributi unitari ammissibili

Allegato V Modello di accordo fra il partner, le organizzazioni di supporto e i volontari

così come pubblicati sul sito dell’Agenzia Nazionale per i Giovani:
<http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta>

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE SPECIFICA

La Convenzione Specifica è stipulata nell'ambito del partenariato stabilito tra le parti. La Convenzione Specifica è redatta in conformità alle disposizioni dell'Accordo Quadro di Partenariato n. [.....] firmato tra l'AN e il partner in data [.....] (in seguito denominato "l'Accordo Quadro").

L'AN ha deciso di concedere una sovvenzione (sovvenzione per un'azione specifica), secondo le disposizioni e le condizioni individuate nella Convenzione Specifica e nell'Accordo Quadro, per l'Azione dal titolo [.....] (in seguito denominata "l'azione") come descritta nell'Allegato II.

Con la firma della Convenzione Specifica, il partner accetta la sovvenzione e conviene di attuare l'azione in conformità alle disposizioni e alle condizioni della Convenzione Specifica e dell'Accordo Quadro, agendo sotto la propria responsabilità.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA CONVENZIONE SPECIFICA

2.1 La Convenzione Specifica entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.

2.2 L'azione ha la durata di 18 mesi a partire dal 01/01/2019.

ARTICOLO 3 – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

3.1 L'importo massimo della sovvenzione sarà di EURO [...].

3.2 La sovvenzione è costituita da “costi unitari” e “rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti” conformemente alle seguenti disposizioni:

- (a) costi ammissibili così come specificato nell'Allegato III;
- (b) budget previsto (bilancio di previsione) così come specificato nell'Allegato II;
- (c) regole finanziarie così come specificato nell'Allegato III.

3.3 Trasferimenti di budget (storni) senza rettifica (cosiddetto emendamento)

Al partner è consentito trasferire fondi da una categoria di budget all'altra, con una conseguente modifica del budget previsto (bilancio di previsione) e delle relative attività descritte nell'Allegato II, senza richiedere una rettifica (cosiddetto “emendamento”) della Convenzione Specifica a norma dall'Articolo II.13, a condizione che il progetto sia attuato conformemente alla domanda di progetto approvata e agli obiettivi generali approvati così come descritto nell'Allegato II e dell'Accordo Quadro di Partenariato.

3.4 Sovvenzione di sostegno supplementare

Il partner può richiedere una sovvenzione di sostegno supplementare per i “costi eccezionali” e per il “sostegno all'inclusione”. Ciascuna richiesta deve essere presentata dal partner entro il 1 giugno 2019. Se la richiesta di sovvenzione supplementare sarà approvata dall'AN, saranno stanziati ulteriori fondi, subordinati alla firma di una rettifica (emendamento) della Convenzione di Sovvenzione Specifica a norma dall'Articolo II.13.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REPORTISTICA, RICHIESTA DI PAGAMENTI E DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

4.1 Periodi di reportistica

L’Azione è suddivisa nei seguenti periodi di reportistica:

- periodo di riferimento 1: dal primo mese al diciottesimo mese.

4.2 Richiesta di ulteriori rate di prefinanziamento e documentazione di supporto

Non si applica alla presente Convenzione Specifica.

4.3 Richiesta di pagamenti intermedi e documentazione di supporto

Non si applica alla presente Convenzione Specifica.

4.4 Relazione finale e richiesta di pagamento del saldo

Il partner deve presentare una richiesta di pagamento del saldo entro 60 giorni di calendario a partire dalla data di conclusione dell’ultimo periodo di reportistica. Il partner deve redigere la relazione finale sull’attuazione dell’azione. Questa relazione dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l’importo richiesto sulla base dei costi unitari, laddove la sovvenzione si basa sul rimborso dei costi unitari, oppure dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell’Allegato III.

La relazione finale è considerata come richiesta del partner per il pagamento del saldo della sovvenzione.

Il partner deve certificare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo sono complete, affidabili e vere. Inoltre deve certificare che i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili in conformità con la Convenzione Specifica e che la richiesta di pagamento è comprovata da adeguata documentazione di supporto, che potrà essere fornita nell’ambito dei controlli (check) o delle revisioni contabili (audit) indicati nell’Articolo II.27 dell’Accordo Quadro.

4.5 Informazioni sulle spese cumulative sostenute

Non si applica alla presente Convenzione Specifica.

4.6 Valuta per la richiesta di pagamento e conversione in euro dei costi sostenuti in altra valuta

La richiesta di pagamento sarà in euro.

Qualsiasi conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal partner al tasso di cambio mensile fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul suo sito internet¹, il mese in cui il costo è stato effettivamente sostenuto.

4.7 Lingua delle richieste di pagamento e delle relazioni

Il partner presenterà tutte le richieste di pagamento e le relazioni in italiano.

¹ http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

ARTICOLO 5 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1 Pagamenti

L'AN erogherà i seguenti pagamenti al partner:

Opzione 1

- il prefinanziamento;
- il saldo sulla base della richiesta di pagamento del saldo, come previsto dall'articolo 4.4.

Opzione 2

- la prima rata del prefinanziamento;
- una ulteriore rata del prefinanziamento sulla base della richiesta di pagamento della seconda rata di prefinanziamento;
- il saldo sulla base della richiesta di pagamento del saldo, come previsto dall'articolo 4.4.

5.2 Erogazione del prefinanziamento

Il prefinanziamento è finalizzato a fornire al partner un fondo di tesoreria. Il prefinanziamento rimane proprietà dell'AN fino al pagamento del saldo.

Opzione 1

L'AN erogherà al partner entro i 30 giorni successivi dall'entrata in vigore della Convenzione Specifica un prefinanziamento di **EURO**, corrispondente all'80% dell'importo massimo della sovvenzione concessa specificato nell'Articolo 3.1.

Opzione 2

L'AN erogherà al partner entro i 30 giorni successivi dall'entrata in vigore della Convenzione Specifica la prima rata del prefinanziamento di **EURO**, corrispondente all'40% dell'importo massimo della sovvenzione concessa specificato nell'Articolo 3.1.

Entro 10 mesi dalla data di inizio dell'azione, il partner dovrà trasmettere all'AN una relazione intermedia sull'implementazione dell'azione relativa al periodo che va dalla data di inizio dell'azione specificata nell'Articolo 2.2 fino a 30 giorni prima del termine sopra indicato.

Se la relazione intermedia dimostrerà che il partner ha utilizzato almeno il 70% dell'ammontare della prima rata del prefinanziamento, la relazione intermedia sarà considerata come richiesta di una ulteriore rata del prefinanziamento e specificherà l'ammontare richiesto fino a **EURO**, corrispondenti al 40% dell'importo massimo della sovvenzione concessa, specificato nell'Articolo 3.1.

Se la relazione intermedia evidenzia che è stato utilizzato meno del 70% della prima rata del prefinanziamento erogato per coprire i costi dell'azione, il partner dovrà presentare una ulteriore relazione intermedia una volta che almeno il 70% dell'ammontare della prima rata del prefinanziamento è stato usato. Questa ulteriore relazione sarà considerata come richiesta di un'ulteriore rata del prefinanziamento e specificherà l'ammontare richiesto fino a **EURO** corrispondente al 40% dell'importo massimo della sovvenzione concessa, specificato nell'Articolo 3.1.

Fatto salvo quanto previsto dagli Articoli II.24.1 e II.24.2 dell'Accordo Quadro e dopo l'approvazione della relazione intermedia da parte dell'AN, quest'ultima erogherà al partner l'ulteriore quota di prefinanziamento di **EURO** corrispondente al 40% dell'importo massimo della sovvenzione concessa specificato nell'Articolo 3.1, entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della relazione intermedia.

Se la relazione intermedia evidenzia che il partner non potrà utilizzare l'importo massimo della sovvenzione concessa, specificato nell'Articolo 3.1, entro il periodo di durata della Convenzione Specifica definito all'Articolo 2.2, l'AN emetterà una rettifica della Convenzione Specifica (cosiddetto emendamento) che riduce l'importo massimo della sovvenzione concessa e, nel caso l'importo massimo ridotto sia inferiore all'importo del prefinanziamento erogato al partner, recupererà dal partner la quota di prefinanziamento in eccesso, secondo quanto previsto nell'Articolo II.26.

Opzione 3

Il prefinanziamento sarà erogato a seguito della ricezione da parte dell'AN di una garanzia finanziaria rilasciata da un soggetto legittimato a prestare garanzie a favore dello Stato e degli altri Enti Pubblici con le seguenti caratteristiche:

- (a) il garante deve essere un Istituto bancario (iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia), una Compagnia Assicurativa (iscritta in appositi albi tenuti dall'IVASS e autorizzate all'esercizio del ramo 15 "Cauzioni") o un Intermediario finanziario (iscritto al nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Nuovo TUB, c.d. "Nuove Finanziarie 106"), oppure, se richiesto dal coordinatore e approvato dall'AN, da parte di un terzo;
- (b) la garanzia deve essere a prima richiesta e il garante non può esigere che l'AN agisca preliminarmente contro il debitore principale (ad esempio il partner interessato);
- (c) la garanzia deve avere validità fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato dall'AN mediante deduzione dal pagamento del saldo effettuato dall'AN. Se il pagamento del saldo assume la forma di restituzione di fondi, la garanzia deve avere validità fino a tre mesi a decorrere dal termine indicato nella nota di debito notificata al partner. L'AN svincola la garanzia entro il mese successivo al pagamento del saldo.

Entro i 30 giorni successivi al ricevimento della Garanzia finanziaria di **Euro** l'AN erogherà al partner un prefinanziamento di **Euro** corrispondente al 80% dell'importo massimo della sovvenzione concessa specificato nell'Articolo 3.1.

5.3 Erogazione di pagamenti intermedi

Non si applica alla presente Convenzione Specifica.

5.4 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo consiste nel rimborso o nella copertura della restante parte dei costi ammissibili sostenuti dal partner per la realizzazione dell'azione.

L'AN determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi, se previsti, già erogato dall'importo della sovvenzione finale determinato a norma dell'Articolo II.25 dell'Accordo Quadro.

Qualora l'importo totale dei pagamenti già erogati sia maggiore dell'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.25 dell'Accordo Quadro, il pagamento del

saldo assume la forma di restituzione di fondi, così come previsto dall'Articolo II.26 dell'Accordo Quadro.

Qualora l'importo totale dei pagamenti già erogati sia inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.25 dell'Accordo Quadro, l'AN erogherà l'importo dovuto come saldo entro 60 giorni di calendario a partire dalla data di ricevimento della documentazione di cui all'Articolo 4.4, eccetto il caso in cui si applica quanto stabilito dagli Articoli II.24.1 o II.24.2 dell'Accordo Quadro.

Il pagamento è subordinato all'approvazione della richiesta di pagamento del saldo e dei documenti allegati. La loro approvazione non implica il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essi contenute.

L'importo dovuto a titolo di saldo, tuttavia, può essere compensato, senza il consenso del partner, con altri importi dovuti dal partner alla AN, fino all'importo massimo della sovvenzione.

5.5 Notifica degli importi dovuti

L'AN invierà al partner formale notifica degli importi dovuti specificando se la notifica sia relativa a una seconda rata di prefinanziamento, al pagamento intermedio o al pagamento del saldo.

In caso di pagamento del saldo, l'AN specificherà l'importo della sovvenzione finale determinata a norma dell'Art. II.25 dell'Accordo Quadro.

5.6 Interessi sui pagamenti effettuati in ritardo

Se l'AN non effettuerà un pagamento entro i termini stabiliti, il partner avrà diritto agli interessi per il ritardo del pagamento determinati sulla base del tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (tasso di riferimento), maggiorato di 3 punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore al primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento, come pubblicato nella Serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Gli interessi sui pagamenti effettuati in ritardo non sono dovuti se il partner è uno Stato Membro dell'Unione Europea (incluso gli Enti regionali e locali ed altri Enti pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato Membro ai fini dell'Accordo Quadro e della Convenzione Specifica).

Se l'AN sospende il termine di pagamento a norma dell'Art. II.24.2 dell'Accordo Quadro oppure se l'AN sospende l'effettivo pagamento a norma dell'Art. II.24.1 dell'Accordo Quadro, queste azioni non possono essere considerate casi di ritardo di pagamento.

Gli interessi sui pagamenti effettuati in ritardo sono dovuti per il periodo che intercorre fra il giorno seguente alla data di scadenza del termine di pagamento e il giorno in cui il pagamento è stato effettuato, come stabilito dall'Art. 5.8.

L'AN non considererà pagabili gli interessi nella fase di determinazione dell'importo finale della sovvenzione a norma dell'Art. II.25 dell'Accordo Quadro.

Come eccezione al primo paragrafo, se l'importo degli interessi calcolati è inferiore o uguale a euro 200, esso dovrà essere corrisposto al partner solo se quest'ultimo lo richiede entro due mesi dal ricevimento del pagamento effettuato in ritardo.

5.7 Valuta di pagamento

L'AN effettuerà i pagamenti in Euro.

5.8 Data del pagamento

I pagamenti dell'AN saranno considerati effettuati alla data in cui risultano addebitati nel suo conto corrente.

5.9 Costi delle transazioni

I costi delle transazioni sono così ripartiti:

- a) l'AN sosterrà i costi delle transazioni previste dalla propria banca;
- b) il partner sosterrà i costi delle transazioni previste dalla propria banca;
- c) la parte a cui è imputabile la causa di eventuali reiterazioni della transazione sosterrà i relativi costi.

5.10 Pagamenti dell'AN al partner

L'AN effettuerà i pagamenti al partner.

I pagamenti al partner solleveranno l'AN dai suoi obblighi di pagamento.

ARTICOLO 6 – CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del partner, le cui coordinate sono di seguito riportate:

Nome della banca: [...]

Denominazione esatta del titolare del conto corrente: [...]

Codice IBAN: [...]

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI COMUNICAZIONE FRA LE PARTI

7.1 Comunicazioni alla AN

Ciascuna comunicazione indirizzata all'AN dovrà essere inviata dal beneficiario al seguente indirizzo:

Agenzia Nazionale per i Giovani

Via Sabotino 4 -00195 Roma

Indirizzo e-mail: direzione@agenziagiovani.it ;

Indirizzo PEC: direzione@agenziagiovani.legalmail.it

7.2 Comunicazioni al partner

Ciascuna comunicazione dell'AN al partner sarà inviata al seguente indirizzo:

Persona di contatto

Partner

Indirizzo

CAP città

E-mail address: [e-mail della persona di contatto]

ARTICOLO 8 – TUTELA E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

Il partner deve disporre di efficaci procedure e modalità volte a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti all'azione. Il partner deve garantire un'adeguata copertura assicurativa per ciascun partecipante coinvolto nelle attività descritte nell'Allegato II.

Il partner deve garantire che ciascun partecipante ad un'attività transnazionale (cross-border activity) sia coperto dalla polizza assicurativa fornita dal Corpo Europeo di Solidarietà per l'intero periodo di permanenza all'estero.

ARTICOLO 9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'USO DEI RISULTATI (INCLUSI I DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

In aggiunta alle disposizioni dell'Articolo II.9.3 dell'Accordo Quadro, qualora il partner produca materiali pedagogici nell'ambito degli obiettivi dell'azione, tali materiali saranno resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e nella forma di *open licenses*².

ARTICOLO 10 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

10.1 Mobility Tool+

Il partner è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'azione e per redigere e trasmettere la relazione intermedia (se disponibile nel Mobility Tool+ e per i casi specificati all'Art. 4.3) e la relazione finale.

Il partner è tenuto a inserire le informazioni relative alle attività ed ai partecipanti non appena sono stati selezionati e comunque al più tardi entro quattro settimane prima dell'inizio del servizio.

10.2 Piattaforma dei risultati dei progetti Corpo Europeo di Solidarietà

Il partner può utilizzare la Piattaforma dei Risultati dei progetti Corpo Europeo di Solidarietà per diffondere i risultati dell'azione seguendo le istruzioni contenute nella Piattaforma.

10.3 Portale del Corpo Europeo di Solidarietà

Il partner deve selezionare i partecipanti dal Portale del Corpo Europeo di Solidarietà inviando un'offerta mediante il "Sistema amministrativo e di sostegno al collocamento" (Placement Administration and Support System - PASS).

² Licenza aperta: un modo attraverso cui il proprietario di un lavoro è il permesso ad altri di utilizzare la risorsa. Una licenza è associata a ciascuna risorsa. Ci sono diverse "licenze aperte" una seconda parte del tipo di licenza garantita dai diritti imposti e il beneficio è limitato dalla licenza specifica da applicare al suo lavoro. Una "licenza aperta" deve essere associata a ciascuna risorsa prodotta. Una "licenza aperta" non è un trasferimento di copyright o di diritti di proprietà intellettuale (Diritti di proprietà intellettuale - IPR).

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTO

In deroga, le disposizioni di cui alle lettere (c) e (d) dell'Articolo II.11.1 dell'Accordo Quadro non si applicano.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITA' DEI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Salvo quanto disposto dall'Art. II.8 dell'Accordo Quadro, il partner dovrà rendere visibile il sostegno ricevuto nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà in tutte le comunicazioni e nel materiale promozionale, compresi i siti web e i social media. Le linee guida per il beneficiario e per i terzi sono disponibili nel sito https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/resources-and-contacts_en.

ARTICOLO 13 – SOSTEGNO AI PARTECIPANTI

Qualora l'attuazione dell'azione richieda che venga fornito un sostegno ai partecipanti, il partner sarà tenuto a fornire tale sostegno conformemente alle condizioni specificate negli Allegati II e V.

In conformità ai documenti previsti dall'Allegato V, il partner dovrà:

- trasferire ai partecipanti l'intero importo del sostegno finanziario previsto per la categoria di budget "Pocket money", applicando gli importi dei costi unitari specificato nell'Allegato IV;
- e, scegliere una delle seguenti opzioni:
- trasferire ai partecipanti l'intero importo del sostegno finanziario previsto per le categorie di budget "Viaggio" e "Supporto Linguistico", applicando gli importi dei costi unitari specificato nell'Allegato IV;
 - provvedere alla fornitura del "viaggio" e del "sostegno linguistico" ai partecipanti. In tal caso, il partner deve garantire che la fornitura del viaggio e del sostegno linguistico rispetti i necessari standard di qualità e di sicurezza.

Il partner può combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente a condizione che assicuri un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso si applicheranno le condizioni stabilite per ciascuna opzione in riferimento alle rispettive categorie di bilancio.

ARTICOLO 14 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE SENZA RETTIFICHE (COSIDDETTO EMENDAMENTO)

Al partner è consentito di apportare modifiche alla Convenzione di sovvenzione senza richiedere una rettifica (cosiddetto emendamento) nei seguenti casi:

- l'azione sia realizzata in conformità alla richiesta di finanziamento approvata e agli obiettivi descritti nell'Allegato II;
- e le seguenti regole specifiche siano rispettate:
 - (a) il partner può modificare la durata delle attività, a condizione che siano rispettate le durate minima e massima stabilite dalla Guida al Corpo Europeo di Solidarietà e che non cambi la tipologia di attività;

- (b) il partner può modificare i flussi dei partecipanti, a condizione che siano rispettati i criteri di eleggibilità stabiliti dalla Guida al Corpo Europeo di Solidarietà per le relative attività.

ARTICOLO 15 – CONSENSO PARENTALE

Non si applica alla presente Convenzione Specifica.

ARTICOLO 16 – CERTIFICATO YOUTHPASS, CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

- 16.1** Il partner deve informare i partecipanti coinvolti nell'azione riguardo il loro diritto di essere supportati nel processo di elaborazione del certificato Youthpass e a ricevere il suddetto certificato.
- 16.2** Il partner ha la responsabilità di garantire il supporto all'identificazione e alla elaborazione dei risultati di apprendimento non formale e informale acquisiti dai partecipanti coinvolti nell'azione ed ha l'obbligo di fornire un certificato Youthpass a ciascun partecipante che lo richieda alla fine dell'attività.
- 16.3** Salvo quanto disposto nei precedenti paragrafi, alla fine dell'attività il partner deve rilasciare il certificato di partecipazione a ciascun partecipante.

ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

L'AN e la Commissione Europea monitoreranno la corretta implementazione di tutti i requisiti previsti dal certificato di Quality Label o dall'accreditamento Erasmus+ volontariato ottenuto dal partner.

Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi criticità, il partner deve stabilire ed attuare un piano di azione entro il quadro temporale specificato dall'AN o dalla Commissione Europea. In assenza di adeguate e tempestive azioni correttive da parte del partner, l'AN sospenderà o ritirerà il Quality Label o l'accreditamento Erasmus+ volontariato.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Opzione 1

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) le Parti dichiarano che il valore della sovvenzione oggetto della presente Convenzione Specifica è inferiore ad Euro 150.000,00.

Opzione 2

Ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”) le Parti dichiarano che prima della stipulazione della presente Convenzione Specifica l'AN ha richiesto l'informazione antimafia di cui agli articoli 84 e 91 del medesimo D.Lgs. Conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dall'art.92 del D.Lgs. n.159/2011, decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della Prefettura

di competenza, l'AN può procedere alla stipula della Convenzione Specifica anche in assenza della suddetta informazione ma il contributo deve intendersi come corrisposto sotto condizione risolutiva fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria e l'AN si riserva il diritto di revocarlo secondo le modalità previste dalle pertinenti disposizioni della Legge 7.8.1990 n.241, del Codice Civile e della Convenzione Specifica e dei suoi allegati. Il partner si obbliga a ottemperare a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 d.lgs. n.159/2011.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.33/2013, l'AN pubblicherà la presente Convenzione Specifica sul proprio sito web (<http://www.agenziagiovani.it>) con le modalità previste dal D. Lgs. n.82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

Ai sensi dell'art. 2-ter del D. Lgs.n.196/2003 ("Codice della Privacy") l'AN dichiara che la raccolta ed il trattamento dei dati del partner viene effettuato nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni pubbliche.

Il trattamento dei dati del partner da parte dell'AN è svolto nel rispetto del Decreto Legislativo N. 196/2003 e del Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - gdpr) e della relativa normativa nazionale di adattamento. A tal fine il partner autorizza l'AN al trattamento dei propri dati necessari all'esecuzione della presente Convenzione Specifica. Il partner potrà in qualunque momento chiedere la verifica dei suoi dati, l'eventuale correzione ed esercitare gli altri diritti ex art. 15 e seguenti del Regolamento (EU) 2016/679.

Salvo quanto disposto nell'Accordo Quadro e nell'Allegato III, la documentazione contabile e fiscale che deve essere resa disponibile nell'ambito dei controlli (check) e revisioni contabili (audit) dell'AN o della Commissione ai sensi dell'Art. II.27 dell'Accordo Quadro è elencata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FISCALE	REQUISITI OBBLIGATORI
Viaggio	Biglietto oppure estratto conto emesso da una Agenzia di Viaggi unitamente al titolo di viaggio. Per i viaggi in aereo: Carta di imbarco oppure attestazione della Compagnia aerea dell'effettivo svolgimento del viaggio.	I giustificativi devono riportare: il nominativo del viaggiatore, la tratta e la data del viaggio, il costo.
Vitto e Alloggio	Fattura / ricevuta	La fattura / ricevuta deve riportare i nominativi dei partecipanti ed il periodo del soggiorno. In caso di locazione o di comodato d'uso dovrà essere prodotta copia del contratto e del pagamento del

		canone di affitto.
Prestazioni professionali e prestazioni per servizi	Fattura / ricevuta / busta paga	Contratti
Rimborsi spese a terzi	Nota spese con allegati e giustificativi di spesa	La nota spese deve essere debitamente firmata da chi ha anticipato le spese e accompagnata da una dichiarazione firmata dal partner attestante le motivazioni del rimborso a terzi. I giustificativi di spesa devono essere intestati a chi ha anticipato le spese.

Le fatture e le ricevute fiscali devono essere intestate al partner o al/ai partecipanti all'azione, emesse da fornitori terzi e riportanti analiticamente la descrizione di ogni bene e/o servizio e il relativo importo.

In aggiunta ai documenti giustificativi (supporting documents) stabiliti all'Allegato III, nell'ambito delle verifiche documentali (desk check) e controlli in loco, l'AN potrebbe richiedere per la categoria di budget "Viaggi" la documentazione comprovante il viaggio dei partecipanti e per la categoria di budget "Supporto organizzativo" la documentazione comprovante l'alloggio dei partecipanti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Specifica si applicano le disposizioni normative vigenti, ivi incluse le norme in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante di cui ai D. Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 19 - PARTNER CHE SONO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non si applica alla presente Convenzione Specifica.

ARTICOLO 20 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS - Online linguistic support)

Le licenze per il supporto linguistico sono assegnate a tutti i giovani che svolgono un'attività di mobilità transnazionale di durata superiore a due mesi e la cui principale lingua di attività durante la mobilità è una delle seguenti (ad eccezione dei partecipanti madrelingua): bulgara, croata, ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola o svedese (o eventuali altre lingue che saranno disponibili all'interno della piattaforma OLS). La valutazione online della conoscenza della lingua è obbligatoria e deve avvenire prima dell'inizio e a conclusione dell'attività.

La presente Azione dispone di n° licenze per la valutazione linguistica nella piattaforma OLS e n° licenze per i corsi di lingua nella piattaforma OLS.

Il partner deve utilizzare le licenze linguistiche di cui dispone, in conformità a quanto previsto nell'Allegato III.

Qualsiasi richiesta di adeguamento del numero di licenze per la valutazione linguistica nella piattaforma OLS o del numero di licenze per i corsi di lingua nella piattaforma OLS dovrà essere trasmessa dal partner all'AN. L'accettazione della richiesta da parte dell'AN non richiederà una rettifica (cosiddetto emendamento) della presente Convenzione Specifica, così come definita nell'Articolo II.13 dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 21 - DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO III “REGOLE FINANZIARIE E CONTRATTUALI” DELLA CONVENZIONE SPECIFICA

Ai fini della presente Convenzione Specifica, nell'allegato III il termine "beneficiario" (beneficiary) deve essere inteso come "partner", il riferimento all' "art. I.2.2" deve essere inteso come riferimento all' "art. 2.2", il riferimento all' "art. I.3.3" deve essere inteso come riferimento all' "art. 3.3" e il riferimento all' "art. I.4.2" deve essere inteso come riferimento all' "art. 4.2".

FIRME

Per il partner

Per l'AN

[Nome e cognome]

Domenico De Maio

Rappresentante legale / Presidente

Direttore Generale

Luogo e data,

Luogo e data,